Pirola Pennuto Zei & Associati
studio di consulenza tributaria e legale

CONFINDUSTRIA PIACENZA

WEBINAR
14 dicembre 2020

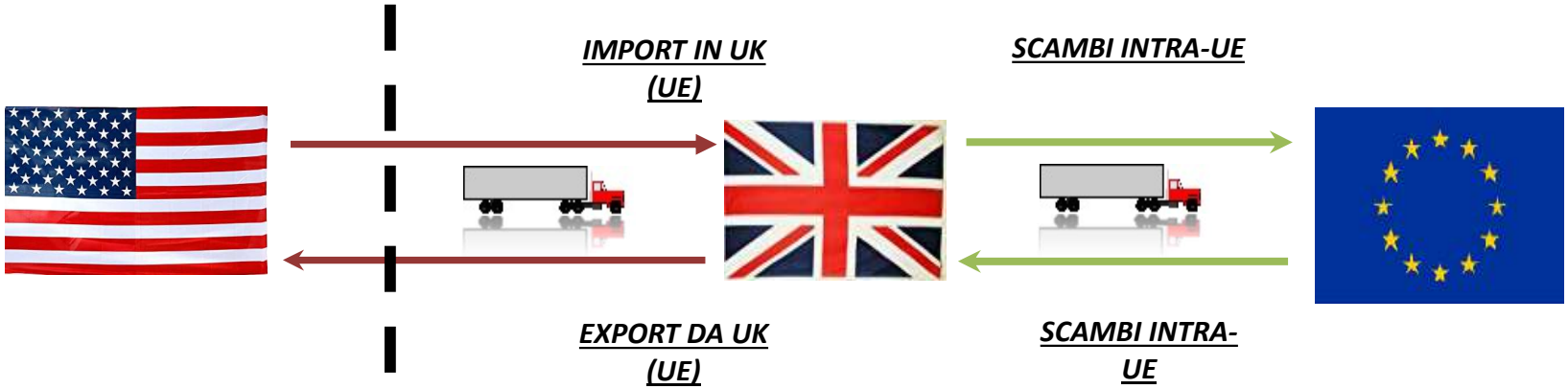
BREXIT:
CONOSCERE PER ARRIVARE PREPARATI

Tematiche doganali lato EU/Italia

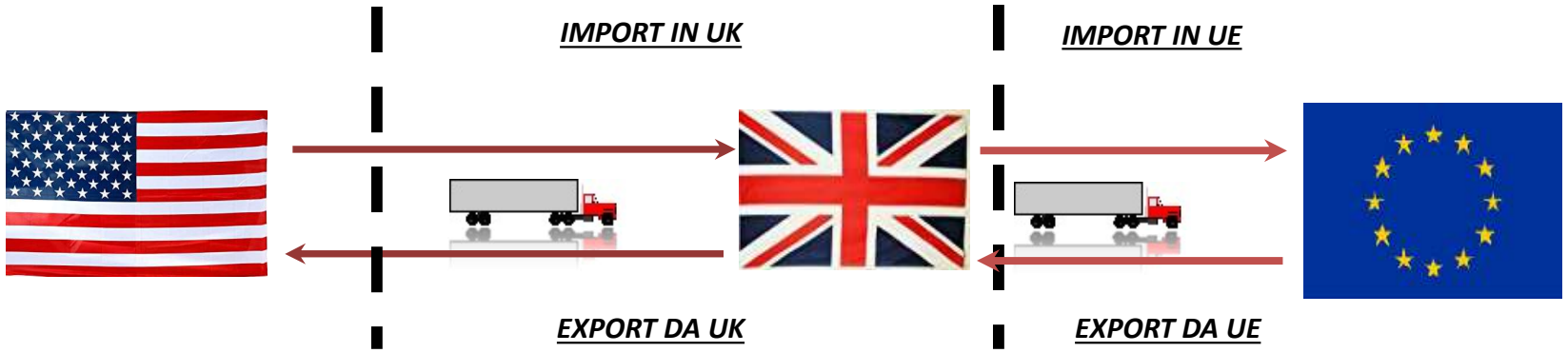
Massimo Braga
Pirola Pennuto Zei & Associati

Conseguenze sugli scambi nel regime definitivo

Gli scambi di beni (regime attuale):



Gli scambi di beni post Brexit:



Conseguenze sugli scambi nel regime definitivo

Alla fine del periodo di transizione, il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione europea; pertanto, nella circolazione delle merci tra UK e UE, si applicheranno le regole e le formalità doganali in vigore con i Paesi terzi per e con i quali non si hanno particolari accordi preferenziali (c.d. *hard Brexit*).

Nelle operazioni commerciali da e verso il Regno Unito occorrerà tenere conto di un terzo soggetto prima non rilevante:

la **DOGANA!**

o meglio le dogane. Quella di partenza e quella di arrivo della merce.



Conseguenze sugli scambi nel regime definitivo

Da statistiche ufficiali della dogana italiana, vi sarebbe un 40% circa di soggetti economici nazionali che hanno effettuato operazioni intracomunitarie con il Regno Unito ma che non avrebbero esperienza diretta con le operazioni doganali.
Nella commercializzazione delle merci all'interno dell'UE si parla di cessioni e acquisti intracomunitari (dichiarazioni Intrastat); non vi è l'obbligo di presentazione della merce in dogana e di compilazione della bolletta doganale.

Con la Brexit tutte le operazioni di cessioni e acquisti di beni, da e per il Regno Unito, acquisiranno la natura di importazioni, esportazioni o regimi speciali.
Il regime doganale è il trattamento applicabile da parte della dogana alle merci sottoposte al suo controllo. Nel Codice Doganale dell'Unione (CDU) il concetto di regime doganale viene identificato tra i seguenti trattamenti doganali, cui possono essere vincolate le merci:

a) immissione in libera pratica;
b) esportazione;
c) regimi speciali.

Regimi doganali

Il CDU distingue tra regimi definitivi e regimi speciali.

Regimi definitivi

- immissione in libera pratica: ha ad oggetto le merci in arrivo nell'UE. E' il regime utilizzato per la destinazione delle merci non unionali all'uso o al consumo commerciale / privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione europea. L'immissione in libera pratica comporta:
 - la riscossione dei dazi e/o delle tasse di effetto equivalente;
 - l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale.

N.B. Le importazioni/immissioni in consumo in Italia di merci provenienti dal Regno Unito costituiranno operazioni imponibili ai fini IVA. L'imposta deve essere assolta in Dogana.

- esportazione: ha ad oggetto le merci unionali in uscita dal territorio doganale della UE (presentazione di una dichiarazione doganale (DAU) di esportazione). L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

Regimi doganali speciali

Regimi doganali speciali

I regimi doganali speciali sono raggruppati in base alla loro funzione economica:

- Regimi di **transito**: consentono che le merci circolino nel territorio unionale senza che muti la loro posizione doganale originaria (T2 - interno e T1 - esterno).

- Regimi di **deposito**: consentono lo stoccaggio e l'immagazzinamento delle merci in attesa del loro utilizzo / commercializzazione (Deposito Doganale e Zona Franca).

- Regimi dell'**uso particolare**: consentono che ad alcune tipologie di merci sia riservato un trattamento daziario favorevole (Ammissione Temporanea e Uso Finale).

- Regimi di **perfezionamento**: disciplinano la posizione delle merci che circolano da e verso paesi extra unionali per subire delle lavorazioni (Perfezionamento Attivo e Perfezionamento Passivo).

Effetti sulle autorizzazioni doganali preesistenti alla Brexit

Le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide a livello doganale per i soggetti che risiedono nel suo territorio o in quello dell'Unione europea e, contestualmente, le autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Doganale europea/italiana a soggetti britannici, in ragione della loro appartenenza alla UE, decadranno anch'esse, come ad esempio:

- Status di esportatore autorizzato (origine preferenziale);
- Autorizzazione di operatore economico autorizzato (AEO);
- Informazione tariffaria vincolante (ITV);
- Informazione di origine vincolante (IVO);
- Polizze rilasciate da enti garanti britannici.

Siamo pronti al cambiamento?

✓ Abbiamo il **Codice EORI**?

Per gli operatori economici che effettuano operazioni doganali è obbligatorio l'utilizzo dell'identificativo numerico EORI (*Economic Operator Registration and Identification*), valido su tutto il territorio comunitario, volto al tracciamento elettronico delle attività doganali e all'espletamento delle formalità di importazione ed esportazione.
Il Codice in Italia è rappresentato dal prefisso "IT" seguito dai numeri costituenti la partita IVA (per i soggetti IVA).

Gli operatori sprovvisti dovranno richiedere l'attribuzione del codice prima di svolgere attività nella UE presentando richiesta presso uno degli uffici territoriali delle Dogane.

Al termine del periodo transitorio, i codici EORI del Regno Unito cesseranno di essere validi nell'Unione.

Siamo pronti al cambiamento?

- ✓ Abbiamo tutte le informazioni necessarie alla **Dichiarazione Doganale**?
 - ✓ Codice **tariffa** doganale per i beni (in importazione o esportazione)
 - ✓ **Origine** della merce
 - ✓ **Valore** della merce in dogana

- ✓ Abbiamo verificato le condizioni di resa/trasporto (Incoterms) con i clienti e/o fornitori del Regno Unito?

- ✓ Abbiamo previsto un'apposita procedura per l'ottenimento e conservazione delle prove dell'uscita della merce dal territorio comunitario?

Origine delle merci





Origine delle merci

Alla fine del periodo di transizione, il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale dell'Unione europea. Conseguentemente, i materiali originari del Regno Unito nonché le lavorazioni ivi effettuate saranno considerate come "non-originarie" ai fini della determinazione dell'origine preferenziale UE delle merci negli accordi di libero scambio (ALS) stipulati dall'Unione europea.

Gli esportatori e i produttori UE che rilasciano o chiedono una prova dell'origine per esportare verso un Paese con il quale l'UE ha stipulato un ALS («Paese Accordista») devono tener conto del fattore di produzione UK "non originario" per qualsiasi esportazione effettuata dopo la fine del periodo transitorio.

I fornitori UE che forniscono all'esportatore o all'operatore italiano le informazioni necessarie per determinare l'origine preferenziale delle merci li devono informare delle modifiche relative al carattere originario delle merci fornite.

Origine delle merci

Le merci importate nell'Unione dal Regno Unito dopo la fine del periodo transitorio diventano merci non originarie ai fini del loro uso nell'ambito di regimi preferenziali dell'UE. Ciò significa quanto segue:

- le merci prodotte nel Regno Unito, anche se prima della fine del periodo transitorio, se importate nell'Unione dal Regno Unito dopo la fine del periodo transitorio, non sono considerate originarie dell'UE;
- le merci prodotte nell'UE prima della fine del periodo transitorio, se situate nel Regno Unito prima della fine del periodo transitorio e importate nell'Unione dopo la fine del periodo transitorio, non sono considerate originarie dell'UE;
- le merci originarie di Paesi terzi Accordisti importate nel Regno Unito prima della fine del periodo transitorio, se importate nell'Unione dal Regno Unito dopo la fine del periodo transitorio, non sono considerate originarie del Paese Accordista corrispondente. Tali merci non possono pertanto essere utilizzate a fini del cumulo con il paese partner (cumulo bilaterale) o con altri paesi partner (cumulo diagonale) nell'ambito degli accordi preferenziali dell'UE.

Prova dell'origine delle merci

Le prove dell'origine **rilasciate nell'UE** prima della fine del periodo transitorio in relazione a merci aventi «contenuto britannico» sono da considerarsi prove valide dell'origine a condizione che l'esportazione della merce sia effettuata prima della fine del periodo transitorio.
Tuttavia, i Paesi Accordisti possono chiedere una verifica di tali prove di origine quando queste accompagnano le merci importate nei loro Paesi dopo la fine del periodo transitorio.

Le prove dell'origine rilasciate nei Paesi Accordisti prima della fine del periodo di transizione in relazione a merci aventi «contenuto britannico» sono considerate prove valide dell'origine nell'Unione, purché l'esportazione della partita sia stata effettuata prima della fine del periodo transitorio.
Tuttavia, le merci originarie dell'UE che incorporano contenuti britannici rilevanti per l'acquisizione dell'origine importate nei Paesi Accordisti non possono essere utilizzate nei Paesi Accordisti a fini di cumulo dopo la fine del periodo transitorio.

Condizioni di resa - INCOTERMS

INCOTERMS 2020
Responsibility Matrix for Contract of Sale



	FREIGHT COLLET TERMS					FREIGHT PREPAID TERMS						
INCOTERMS 2020	EXW Ex-Works	FCA Free Carrier (Warehouse)	FCA Free Carrier (Port/Airport)	FAS Free Alongside Ship	FOB Freight on Board	CFR Cost & Freight	CIF Cost Insurance & Freight	CPT Carriage Paid To	CIP Carriage & Insurance Paid	DPU Delivered at Place Unloaded	DAP Delivered at Place	DDP Delivered Duty Paid
Mode of Transport	Any Mode	Any Mode	Any Mode	Ocean Only	Ocean Only	Ocean Only	Ocean Only	Any Mode	Any Mode	Any Mode	Any Mode	Any Mode
Obligations and Charges												
Export Packaging	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Export Formalities	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Loading at Point of Origin	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Origin Inland Freight	Buyer	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Origin Port charges	Buyer	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Forwarder Fees	Buyer	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Ocean / Air Freight	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Destination Port Charges	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Seller	Seller	Seller
Customs Clearance	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Seller
Import Duties & Taxes	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Seller
Delivery Charges to Final Destination	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Seller	Seller

Operazioni a cavallo alla data del 31 dicembre 2020



Continuità della circolazione delle merci immesse sul mercato

Ogni bene legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione può:

a) essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale (i.e. tali beni possono essere distribuiti, consumati o usati nel corso di un'attività commerciale);

b) essere messo in servizio nell'Unione o nel Regno Unito, qualora previsto dalle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione (i.e. utilizzato da parte dell'utilizzatore finale per gli scopi cui era destinato)

Attenzione: è a carico dell'operatore economico l'**onere della prova** di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

Esempio: **sostanze chimiche pericolose** -> non si applica il Reg. UE 649/2012 alle sostanze la cui circolazione sia in corso tra l'UE e UK alla fine del periodo di transizione.

Posizione unionale delle merci

Alla circolazione di **merci unionali** dal territorio doganale del Regno Unito al territorio doganale dell'Unione o viceversa si applica il Codice Doganale dell'Unione (Regolamento (UE) n. 952/2013), purché tale circolazione abbia avuto **inizio prima della fine del periodo di transizione** e si concluda dopo la fine del periodo di transizione.

La circolazione di merci che abbia avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si concluda dopo la fine del periodo di transizione **è considerata circolazione all'interno dell'Unione ai fini dei requisiti in materia di licenze di importazione e di esportazione** previsti dal diritto dell'Unione.
Non si applica la presunzione in base alla quale tutte le merci presenti nel territorio doganale dell'Unione sono considerate avere la posizione doganale di merci unionali. È a carico della persona interessata l'onere di dimostrare per ogni spostamento la posizione doganale di merci unionali delle suddette merci, nonché il fatto che la circolazione è iniziata prima della fine del periodo di transizione.

Esempio: **beni a duplice uso** -> un prodotto la cui circolazione è in corso tra l'UE e UK alla fine del periodo di transizione può ancora entrare nell'UE o in UK (ex Reg. CE 428/2009)

Posizione unionale delle merci – spostamenti in corso di merci

Le merci unionali che, verso la fine del periodo di transizione, circolano con movimento intra-Unione dal Regno Unito verso l'Unione o viceversa possono essere ancora trattate come movimento intra-Unione, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 47 dell'accordo di recesso. In particolare, alla frontiera la persona interessata deve dimostrare quanto segue:

i. che detti spostamenti sono iniziati prima della fine del periodo di transizione e si sono conclusi successivamente;
ii. che le merci hanno la posizione doganale di merci unionali.

Se, all'arrivo alla frontiera tra l'Unione e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, **l'operatore economico non è in grado di fornire le rispettive prove, le merci saranno trattate come merci di paesi terzi**, vale a dire quando le merci saranno immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione dovranno essere pagate le rispettive obbligazioni doganali, l'IVA e le accise, a seconda del caso e saranno necessarie licenze di esportazione o di importazione per gli spostamenti in corso senza prove.

Merci in reintroduzione

Quando **merci unionali** sono state **temporaneamente esportate dal Regno Unito** prima della fine del periodo di transizione e sono reimportate nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione conformemente alle condizioni di cui all'articolo 203 del CDU, tali merci sono considerate merci in reintroduzione e sono quindi importate in esenzione totale.

Se **merci unionali** sono **trasportate dall'Unione nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e se, successivamente, tali merci tornano nell'Unione dopo la fine di detto periodo**, **si applicano le disposizioni sulle merci in reintroduzione** di cui all'articolo 203 del CDU, **se l'operatore economico è in grado di dimostrare che le merci unionali**:

- ✓ sono state trasportate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione;
- ✓ sono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.

La fine del periodo di transizione non può essere utilizzata come circostanza particolare per superare il periodo di tre anni di cui all'articolo 203, paragrafo 1, del CDU.

Conclusione della custodia temporanea o dei regimi doganali

Alle **merci non unionali** che si trovano in **custodia temporanea** alla fine del periodo di transizione e alle merci che sono vincolate a un **regime doganale** (deposito doganale, perfezionamento, ecc.) nel territorio doganale del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, si applica il Codice Doganale dell'Unione finché la custodia temporanea non si concluda, uno dei regimi doganali speciali non sia appurato, le merci non siano state immesse in libera pratica o non siano uscite dal territorio, purché tale evento si verifichi dopo la fine del periodo di transizione ma **non oltre il termine previsto** nell'allegato III dell'Accordo sul recesso.

Grazie dell'attenzione

Dott. Massimo Braga
02-66995444 – massimo.braga@studiopirola.com